

RELAZIONE ASSESSORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

C.C. DEL 3 GENNAIO 2013

Il nostro Comune si è trovato più volte, nel corso dell'ultimo decennio, di fronte alla possibilità di realizzare un Parco Commerciale che, per diverse ragioni, non si è concretizzata, nonostante il nullaosta regionale preveda la realizzazione di un'area integrata comprendente più grandi strutture.

Oggi questa possibilità sta tornando alla ribalta, appassionando e dividendo non solo le categorie più direttamente interessate ma l'intera opinione pubblica locale, divisa tra favorevoli e contrari alla sua realizzazione: l'importanza dell'argomento è tale da giustificare tanto fermento. Questa Amministrazione Comunale è attenta a porre in essere solo opportunità di crescita e sviluppo, per l'economia, galatinese e non, che possano fronteggiare il difficile momento di grave crisi economica che il mondo intero sta attraversando. Si intende prendere esatta cognizione dei pro e dei contro per addivenire ad una decisione quanto più consapevolmente corretta ed equilibrata, oltrechè condivisa, proprio perchè trattasi di decisioni che coinvolgono tutti e condizionano il futuro del nostro territorio e dei nostri cittadini.

Per capire a fondo la vicenda legata all'insediamento di una grande struttura di vendita in contrada Cascioni è opportuno, e quanto mai conveniente, accennare a quello che nel corso degli ultimi 10 anni si è verificato in merito all'argomento in questione.

La vicenda, come tutti sappiamo, parte da lontano quando, in data 30.10.2002 la Società Pantacom s.r.l., con sede in Lecce, presentava richiesta di approvazione di un progetto per la realizzazione di un parco commerciale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 447/98, avendo preventivamente acquisito le disponibilità dei proprietari dei fondi interessati. Alla luce dell'art. 5 del D.P.R. 447/1998, così come modificato dal D.P.R. 440/2000, il Responsabile del procedimento, qualora i progetti fossero stati in contrasto con lo strumento urbanistico e avessero richiesto di conseguenza una modificazione dello stesso, alla luce dell'impossibilità di individuare ulteriori idonee aree, poteva motivatamente convocare una conferenza di servizi per le conseguenti

decisioni, sentiti tutti gli attori aventi diritto a partecipare ai sensi della legge 1150 del 1942, con pronuncia definitiva del Consiglio Comunale sulla modificazione allo strumento urbanistico.

Con nota del 31.10.2002 il Dirigente del Settore Assetto del Territorio del Comune di Galatina (ing. Guglielmo Stasi), interpellato al fine di valutare gli aspetti urbanistici del progetto, rilevava che la zona in questione ricadeva in zona classificata secondo P.R.G. in ambiti insediativi agricoli e quindi con destinazione d'uso non compatibile con l'intervento presentato dalla Pantacom. Esprimeva, pertanto, parere di non conformità alla realizzazione della struttura edilizia, specificando inoltre che nello strumento urbanistico non insistevano aree idonee per la realizzazione dell'opera.

Il Dirigente del Suap e Responsabile del Procedimento (Rag. Pietro Bray), ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/1990, convocava la conferenza di servizi per il giorno 25.11.2002. Data la portata dell'intervento, alla conferenza di servizi prendevano parte numerosi portatori d'interessi legittimi e diffusi tra i quali: la società Discoverde, Confcommercio, Associazione Italia Nostra Onlus sezione sud Salento, Provincia di Lecce, Vigili del Fuoco.

La Conferenza si chiudeva con la decisione di richiedere alla Società Pantacom ulteriori atti progettuali per un adeguato approfondimento dell'intervento.

In data 19.12.2002 la società Pantacom integrava gli atti progettuali, prevedendo un ridimensionamento della struttura e comprendendo solo il Centro Commerciale e la struttura alberghiera, e non anche il cinema, l'asilo nido, palestra, sala giochi come da progetto originario.

Con nota del 07.01.2003 il Dirigente del Settore Assetto del Territorio del Comune di Galatina, nuovamente interpellato, rilevava che la zona in questione ricadeva in zona classificata secondo P.R.G. in ambiti insediativi agricoli e quindi con destinazione d'uso non compatibile con il progetto ripresentato dalla Pantacom. Esprimeva, pertanto, parere di non conformità alla realizzazione della struttura edilizia specificando, inoltre, "che nello strumento urbanistico non insistono aree idonee per la realizzazione dell'opera".

Il Dirigente del Suap convocava nuova conferenza di servizi per il giorno 20.01.2003. Così come per la prima, anche per questa partecipavano numerosi

portatori d'interesse oltre agli enti istituzionali, tra i quali: Discoverde, Pantacom, Confcommercio, Legambiente, Associazione Italia Nostra, Confesercenti, Federconsumatori, Unione Commercianti, CISL, UGL, Regione Puglia e Provincia di Lecce.

E' opportuno rilevare, anche, che diversi enti istituzionali (quali Vigili del Fuoco, SIAN, SISP e SPESAL dell'ASL di Lecce, ANAS) non erano presenti nella conferenza in quanto avevano già fatto pervenire i pareri favorevoli, con prescrizioni, alla realizzazione dell'intervento.

La conferenza di servizi, visti i pareri con prescrizioni e sentiti gli interventi, approvava il progetto del centro commerciale con struttura alberghiera e trasmetteva il proprio verbale, per la proposta di variante allo strumento urbanistico, al Consiglio Comunale.

Quindi - aspetto fondamentale - per analizzare nel suo complesso la vicenda, occorre ritenere che già dal 2003, al di là degli aspetti urbanistici, gli enti preposti asseverano, seppure con prescrizioni, la realizzazione dell'intervento rimettendo al Consiglio Comunale la decisione di modificare lo strumento urbanistico.

Al verbale della conferenza di servizi pervenivano numerose osservazioni circa la fattibilità della realizzazione dell'opera commerciale da parte di società e ditte individuali, operanti sia sul territorio comunale sia nei territori dei Comuni limitrofi, tra cui Discoverde, gli esercizi di vicinato di Corso Porta Luce, Gecop, Italia Nostra.

Con Delibera n. 13 del 20.03.2003 il Consiglio Comunale, valutate tutte le osservazioni sopra richiamate, faceva proprio il verbale della conferenza di servizi e approvava la variante urbanistica a norma dell'art. 5 del D.P.R. 447/1998, così come modificato dal D.P.R. 440/2000, nonché il progetto della Pantacom.

A seguito dell'approvazione della variante urbanistica e del progetto commerciale di Pantacom, si apriva una annosa e complicata vicenda giudiziaria amministrativa.

Dai ricorsi presentati al Tar Puglia Sezione di Lecce dalle società Discoverde e Gecop, lo stesso Organo di giudizio amministrativo, con sentenza n.

7134/2003, accoglieva la richiesta della Discoverde di annullamento della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20.03.2003, rilevando una netta incompatibilità tra il ricorso alla conferenza dei servizi di cui all'art. 5 del D.P.R. 447/1998 ed i casi in cui l'intervento programmato dal privato non potesse trovare realizzazione immediata ma soltanto in futuro e, tra l'altro, in tempi incerti.

In sostanza, il Tribunale Amministrativo Regionale rilevava che una modifica così sostanziale allo strumento urbanistico non poteva essere effettuata sulla base di un progetto commerciale che interessava un ambito sovracomunale e che, essendo stato per giunta programmato da un privato, non poteva garantire certezza nei tempi di realizzazione.

La Pantacom, avverso la sentenza del Tar, proponeva ricorso in data 30.12.2003.

Il Consiglio di Stato, con Decisione n. 1921/2007, stabiliva l'improcedibilità e confermava la sentenza del Tar Sezione di Lecce n. 7134/2003 perché, nel frattempo, la Pantacom aveva presentato altra proposta progettuale al Comune di Galatina in data 16.09.2004

Chiusa questa prima parte della annosa vicenda sul progetto commerciale di Pantacom, se ne apriva, quindi, una seconda: la società Pantacom presentava richiesta di approvazione di un progetto per la realizzazione di un'area commerciale integrata (Centro Commerciale ed Albergo) in c.da Cascioni.

Il nuovo intervento s'inseriva in un quadro normativo di rango regionale, profondamente innovato da leggi e regolamenti. Inoltre, con Delibera del Consiglio Comunale n. 37/2003, il Comune adottava il nuovo P.U.G..

Con nota del 20.09.2004, il Dirigente comunale del Settore Assetto del Territorio, competente per gli aspetti urbanistici del progetto, rilevava che l'intervento non era conforme in quanto in contrasto con le norme tecniche del vigente Piano Regolatore, ricadendo in zona classificata come insediamento agricolo.

Di contro, però, con la stessa nota, il Dirigente medesimo evidenziava la corrispondenza del progetto alle norme tecniche del nuovo P.U.G. adottato con

Delibera di Consiglio n. 37/2003, ricadendo il progetto in zona D 7 (Zona commerciale per medie e grandi strutture).

Il P.U.G., quindi, seppur adottato dal Consiglio Comunale, necessitava di approvazione in seno agli organi regionali e pertanto il Responsabile del procedimento provvedeva a convocare una conferenza di servizi, poiché il progetto era in contrasto con il P.R.G..

Il Regolamento Regionale n. 2 del 01.09.2004 fissava gli obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita in esecuzione della L. R. n. 11/2003, art. 2, prevedendo per la Provincia di Lecce il rilascio di n. 2 autorizzazioni per grandi strutture commerciali (una per il settore alimentare di mq 25.000 in centro commerciale, ed una struttura del settore non alimentare di mq 15.000) da realizzarsi in comuni della Provincia, ad esclusione del capoluogo e dei comuni limitrofi.

Il Dirigente del Suap, ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/1990, convocava la Conferenza di servizi per il giorno 08.10.2004. Alla conferenza di servizi numerosi portatori d'interesse partecipavano, oltre agli enti istituzionali, tra i quali Discoverde, Pantacom, Spoletini, Gecop, Enel, Confcommercio, Legambiente, Italia Nostra, Confesercenti, Unione Commercianti, Provincia di Lecce.

Gli enti Vigili del Fuoco, SIAN, SISP e SPESAL dell'ASL di Lecce, ANAS, Consorzio Terre d'Arneo, Regione Puglia, Corpo Forestale, ANAS, non erano presenti perché avevano fatto pervenire i pareri favorevoli con prescrizioni alla realizzazione dell'intervento.

Quindi anche in questa seconda fase, non può prescindere, nell'analisi complessiva della vicenda, come al di là degli aspetti urbanistici gli enti preposti asseverino, sia pure con prescrizioni, la realizzazione dell'intervento, rimettendo al Consiglio Comunale la decisione di modificare lo strumento urbanistico.

La conferenza di servizi, dunque, acquisiti i pareri e sentiti gli interventi, approvava il progetto del Centro Commerciale con struttura alberghiera e trasmetteva il proprio verbale, per la proposta di variante dello strumento urbanistico, al Consiglio Comunale.

Successivamente alla pubblicazione del verbale della conferenza di servizi, pervenivano agli uffici competenti una serie di osservazioni di diversi soggetti in merito all'approvazione del progetto.

Perveniva, inoltre, comunicazione di ricorso al TAR Puglia da parte della Società Discoverde per l'annullamento del regolamento regionale n. 2 del 1° settembre 2004, inerente gli obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita nella Provincia di Lecce.

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 26.11.2004, veniva fatto proprio il verbale della conferenza di servizi e approvata la variante urbanistica, nonché il progetto presentato dalla Pantacom.

Dopo la sua pubblicazione all'albo, la Deliberazione, unitamente agli atti che la completavano, veniva trasmessa alla Regione Puglia, completa delle istanze di rilascio delle autorizzazioni commerciali, ai fini della valutazione di competenza alla conferenza dei servizi di livello regionale di cui agli artt. 7 e 8 della Legge regionale n. 11/2003.

In seno alla conferenza, le istanze della Pantacom ottenevano parere favorevole nelle sedute del 21 e del 24 marzo 2005.

Successivamente, in data 20 aprile 2005, il Comune di Galatina rilasciava le autorizzazioni per le due grandi strutture commerciali - food e no food - dando in sostanza avvio alla realizzazione del progetto.

Come per la precedente istanza, anche per questa si apriva una annosa e complicata vicenda giudiziaria amministrativa con il coinvolgimento di tutti i diversi organi di giudizio amministrativo.

Ai ricorsi amministrativi proposti dai diversi soggetti privati (Discoverde, Gecop, Spoletini, Pantacom) ai vari livelli di giudizio amministrativo, interveniva da ultimo il Consiglio di Stato che, con decisione n. 4821/2007, annullava la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26.11.2004 e le autorizzazioni commerciali rilasciate in data 20.4.2005, asserendo che l'insediamento di grandi strutture di vendita è soggetto a programmazione quantitativa e localizzativa che esula dalle competenze di un singolo Comune, non rientrando, pertanto, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 5 del D.P.R.

447/98, dal momento che la procedura semplificata è propria solo di previsioni urbanistiche di singoli Comuni e non può riguardare ambiti sovracomunali.

A seguito del giudicato amministrativo del Consiglio di Stato, dopo una lunga e complicata vicenda politico-amministrativa e il dipanarsi di procedimenti complessi inerenti lo svolgimento di conferenze di servizi a livello regionale e l'adozione di strumenti di programmazione commerciale (si pensi al piano commerciale adottato il 31.7.2008), si perveniva all'approvazione definitiva di riqualificazione dell'area ex D7 nel P.U.G., secondo il dettato della decisione del Consiglio di Stato n. 4821/2007, prevedendo - con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29.07.2010 - in tale area (di ettari 51,87) ubicata lungo il percorso della S.S. 101, ampiamente ridimensionata rispetto alla prima previsione, la possibilità di insediamento di medie e grandi strutture commerciali, nonché di attività economiche e produttive.

Passata in rassegna questa fase storica, necessaria per capire l'importanza di cosa oggi questa Assise si appresta a decidere, è opportuno analizzare quale è la nuova proposta di Pantacom, quali i potenziali vantaggi e svantaggi.

La Società Pantacom, nella persona dell'Amministratore Unico, dott. Pierpaolo PADULA, con istanza pervenuta al Comune in data 23.11.2012, acquisita al protocollo in data 26.11.2012, ha chiesto all'Amministrazione Comunale la disponibilità a sottoscrivere un protocollo d'intenti, entro il 30 novembre 2012, relativo alla "*Realizzazione di un insediamento produttivo - art. 7 Regolamento Regione Puglia del 22.12.2011*", volendo realizzare un'area commerciale integrata nell'area tipizzata D7 del vigente PUG.

E' necessario qui ricordare che il Regolamento Regionale n. 27/2011, all'art. 10, stabilisce due "finestre" temporali (2 - 30 novembre e 1° - 30 aprile) utili alla presentazione di dette istanze; la vicenda odierna prende, quindi, l'avvio con la richiesta all'Amministrazione Comunale di sottoscrizione di un protocollo d'intenti, che necessita alla società proponente per acquisire premialità nella valutazione regionale.

Il Sindaco, data l'importanza e l'urgenza del caso, per approfondire la questione riuniva la Giunta Comunale nelle sedute straordinarie del 27 e 29 novembre 2012, sollecitando, nel contempo, le competenti strutture tecniche comunali ad esprimersi in merito con la necessaria rapidità.

Nella seduta del 27 novembre u. s. si svolgeva una specifica audizione dell'ing. Cesare BARROTTA (rappresentante della Pantacom), che **evidenziava aspetti progettuali di massima sull'insediamento**. Sulla base di tali informazioni, le strutture tecniche comunali hanno avviato un ampio monitoraggio per verificare la compatibilità progettuale relativamente ai parametri prescritti dalla normativa di riferimento, relativamente agli aspetti commerciali e urbanistici.

Nella riunione del 29 novembre u. s., vista la rilevanza dell'argomento per le ricadute assolutamente significative sul territorio, ritenendo doveroso porre in essere atti giuridicamente legittimi, nel rispetto dell'impegno assunto con la cittadinanza di assicurare la massima trasparenza e il più ampio coinvolgimento della popolazione e delle categorie interessate, **si concordava di non adottare alcun provvedimento vincolante nel termine perentorio del 30 novembre 2012**. Tanto soprattutto in considerazione che un intervento di tale portata richiede approfondimenti tecnico - procedurali e politici alla luce delle notevoli ricadute di natura sociale ed economica. **Atipica appariva la circostanza della presentazione, da parte della Società proponente, della istanza al limite di scadenza prevista dalle norme, pur essendoci da lungo periodo le condizioni idonee per poter agire nei termini congrui per l'istruttoria**.

Pertanto, la Giunta Comunale con dichiarazione unanime, **"dopo aver valutato particolarmente carente il protocollo d'intenti presentato dalla Pantacom s.r.l., non sufficiente per mettere in grado di esprimere sul progetto l'utilità pubblica finalizzata alla valorizzazione della rete commerciale, verificato che allo stato non sono state presentate nei Comuni limitrofi iniziative analoghe che possono pregiudicare in via definitiva l'insediamento di che trattasi"**, considerato, altresì, che **"l'insediamento può essere riproposto in vista della successiva finestra (1 - 30 aprile), permettendo al Comune di disporre dei tempi necessari per attivare e completare i richiesti iter**

amministrativi", nel manifestare comunque "grande interesse e forte attenzione alla realizzazione dell'iniziativa", comunicava alla Ditta interessata l'attivazione di utili percorsi in costanza di decisioni assunte secondo meccanismi di trasparenza e coinvolgimento degli organi comunali e della società civile.

Alla luce di quanto innanzi, pur essendo la materia di competenza della Giunta, si è ritenuto opportuno coinvolgere gli altri Organi politici comunali trasmettendo, con nota del 30.11.2012, l'istanza di che trattasi alle competenti Commissioni Consiliari (1[^] e 3[^]) perché si esprimessero in merito, sia pure con un parere non vincolante.

In data 03.12.2012, con nota acquisita al protocollo del 04.12.2012, la Pantacom inoltrava formale richiesta di realizzazione della grande struttura commerciale al Comune di Galatina, alla Regione Puglia ed alla Provincia di Lecce per l'avvio dell'iter istruttorio necessario al rilascio delle relative autorizzazioni amministrative.

Nel frattempo, mentre veniva formalizzata la richiesta di convocazione da parte dell'opposizione dell'odierno Consiglio Comunale in seduta straordinaria con argomento monotematico, le interpellate competenti Commissioni Consiliari si riunivano per discutere l'argomento.

In data 13.12.2012, la 1[^] Commissione Consiliare (Urbanistica: Presidente Daniela Sindaco - Componenti Consiglieri Congedo, Galante, Pepe, Coluccia) si esprimeva favorevolmente con il solo diniego del consigliere Antonio Congedo che rilevava la carenza di ulteriori elementi utili di valutazione della proposta integrativa presentata dalla società Pantacom in data 03.12.2012.

Il 17.12.2012 la 3[^] Commissione Consiliare (Commercio: Presidente Luigi Longo - Componenti Consiglieri Piero Lagna, Sabella, Gervasi e Villani) esprimeva il proprio parere favorevole, con le seguenti precisazioni per una maggiore pubblica utilità del progetto proposto:

- che le unità lavorative e la manodopera necessaria per la realizzazione della struttura, dovranno essere reclutate esclusivamente nel territorio di Galatina e frazioni;

- che i parcheggi siano interrati prevedendo un'area "drive in";
- che le opere di utilità pubblica siano realizzate ancor prima della struttura, tanto che i tempi di realizzazione dovranno costituire *conditio sine qua non* per l'approvazione del progetto.

La Commissione registrava il voto contrario del Presidente Luigi Longo, evidenziando come il progetto presentato dalla Pantacom in data 03.12.2012 non fosse per niente innovativo rispetto alla proposta presentata il 23/11/2012 e ritenendo comunque scarna, insufficiente e contraddittoria la documentazione integrativa. Precisava, inoltre, di non approvare la destinazione commerciale dell'insediamento, preferendo invece una destinazione dello stesso a finalità artigianale, industriale e servizi per l'agricoltura, a salvaguardia del settore commerciale presente sul territorio comunale.

Nel prosieguo degli incontri di approfondimento della vicenda, il 18 dicembre 2012 si teneva, presso l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, una riunione tecnico-politica alla quale, oltre ad alcuni componenti della Giunta, del Consiglio Comunale, di tecnici comunali delle Direzioni interessate, urbanistica e commercio, partecipava anche l'ing. Barrotta, in rappresentanza della società Pantacom.

In detta riunione l'ing. Barrotta illustrava i contenuti dell'idea progettuale, evidenziandone potenzialità e limiti: sottolineava i vantaggi occupazionali derivanti dalle attività commerciali facenti parte del nascente comparto e quelli a favore dell'imprenditoria locale nella fase di realizzazione dell'insediamento, rammentando altresì gli introiti finanziari per le casse comunali rivenienti anche dagli oneri di realizzazione e gestione dell'opera.

Dagli incontri tenuti, emergevano diversi profili di massima sulle utilità e le criticità rivenienti dal porre in essere tale opera, quali, tra l'altro, l'impatto paesaggistico, la realizzazione di opere di pubblica utilità, ecc.

Grave criticità pregiudiziale è insita nell'incerta progettazione e disposizione degli edifici commerciali, così come degli spazi adibiti a

pubblica utilità, come riportati negli elaborati tecnici allegati all'istanza, caratterizzati dall'indefinibilità e soggetti a essenziali variazioni, incompatibili con i principi di trasparenza e certezza dell'agire della Pubblica Amministrazione.

E' imprescindibile, pertanto, approfondire fondamentali elementi di certezza, acquisendo maggiori e più definite informazioni sulle utilità e gli svantaggi per la collettività derivanti dall'installazione di strutture commerciali di grandi dimensioni.

ITER AMMINISTRATIVO PREVISTO.

Per area commerciale integrata s'intende, così come definito dalla L. R. n.11/2003, un'area prevalentemente dedicata al commercio in cui esistono o vengono progettate una pluralità di medie e grandi strutture di vendita, anche insediate in unità edilizie autonome e realizzate in tempi diversi, configurabili come complesso organico quanto a fruibilità per gli utenti.

Per quanto riguarda l'iter amministrativo si chiarisce che il Regolamento Regionale n.7/2009, disciplina analiticamente i requisiti e le procedure per le medie e grandi strutture di vendita, tra le quali rientra l'area commerciale integrata di che trattasi, dettando modalità, compiti e indicazioni operative di ogni singolo ente per l'istruttoria delle richieste di tali aperture e precisando anche le documentazioni e gli elaborati da allegare alle istanze.

In particolare l'art. 14 indica i compiti del Comune. Nel caso specifico del progetto presentato dalla Pantacom il Comune - per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive e con il supporto della Direzione Urbanistica - deve accertare entro il termine ordinario di 45 giorni dal ricevimento della domanda (18.01.2013) la completezza degli elaborati e della documentazione presentata.

In caso di incompletezza della documentazione, entro gli stessi 45 giorni, il Comune informa la Provincia e la Regione, richiedendo per una sola volta l'integrazione della documentazione che dovrà essere inviata, a cura del proponente, in copia, sia alla Provincia, sia alla Regione, entro i successivi 30

giorni dalla richiesta, a pena di decadenza della stessa per incompletezza. Il Comune, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa a completamento della domanda, trasmette alla Provincia ed alla Regione la valutazione di conformità della stessa alle proprie previsioni urbanistiche, nonchè l'esito della procedura di verifica dell'eventuale assoggettabilità del progetto a V.I.A.. La Regione, ai sensi dell'art. 15, entro 30 giorni dalla data di ricezione della valutazione di conformità del Comune, convoca la conferenza di servizi di cui all'art. 8 della Legge Regionale n. 11/2003 e s.m.i., che decide entro 180 giorni dalla data di ricezione della domanda alla Regione. Decorso tale termine, la domanda s'intende accolta.

Se il Comune non invia la valutazione di conformità alla Regione, la stessa convoca comunque la conferenza di servizi chiedendo al Comune di esprimersi in quella sede.

Successivamente entro 30 giorni dalla chiusura della conferenza dei servizi a livello regionale, il Comune provvede a rilasciare i permessi edilizi e le autorizzazioni amministrative.

Il titolo edilizio, per espressa previsione dell'art. 17 del R. R. 7/2009, viene rilasciato in conformità alla documentazione presentata in sede di richiesta di autorizzazione e ritenendo eventuali prescrizioni nella conferenza di servizi.

STATO DELL'ITER DELLA PROPOSTA.

Allo stato attuale gli uffici sono impegnati nell'istruttoria della pratica. **Da una disamina tecnica e amministrativa, le Direzioni comunali hanno confermato, per le vie brevi, quanto già era apparso ad una prima lettura dell'istanza e, cioè, l'assoluta genericità ed incompletezza del progetto, così come presentato. Ulteriore fondamentale conferma della correttezza di tale "lettura" viene dalla Regione Puglia: è di ieri sera l'inoltro della scheda tecnica concernente gli elementi più rilevanti della pratica, inviata a questo e ad altri Enti interessati unitamente alla convocazione della conferenza di servizi per il prossimo 24 gennaio per la discussione della pratica che ci impegna. Nella nota, la Regione solleva una serie di rilievi alla istanza della predetta Ditta, sia di**

carattere formale, sia documentale, sia sostanziale: criticità, queste, che renderebbero allo stato la domanda inammissibile perché non conforme all'iter procedurale e ai parametri previsti dalla normativa in materia. Do lettura della nota tecnica che, ad ogni buon conto, allego alla presente relazione.

Ancora: è di qualche ora fa la nota pervenuta al Comune – e indirizzata alla Pantacom – da parte della Provincia di Lecce, che rappresenta la necessità di porre in essere attività prescritte dalle norme ambientali e non previste nella proposta progettuale, chiedendo a tal uopo chiarimenti ed integrazioni entro il termine perentorio del 21 gennaio p. v., **pena l'archiviazione del procedimento**; il Servizio Viabilità dell'Ente Provincia ha, inoltre, espresso parere negativo circa la *“soluzione progettuale prospettata relativamente all'accesso alla struttura dalla Strada Provinciale n. 18 attraverso una rotatoria che comporta una variazione planimetrica del tracciato per favorire l'accesso ad una struttura privata, ai sensi di tutte le disposizioni di legge del settore”*.